

Alla DG per gli Ordinamenti
del Sistema nazionale d'Istruzione

Alla DG per lo Studente, l'Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione

MIUR

I docenti firmatari della presente istanza, dichiarano la loro viva preoccupazione per quanto contenuto negli articoli 3 e 6, comma 6, dello *"Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"* diffuso recentemente. Ritengono che l'esclusione degli insegnanti di educazione fisica dalla votazione sul comportamento nonché dal calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami sia fortemente discriminante nei confronti della disciplina stessa, lesivo della dignità dei docenti e renda la valutazione stessa priva di un elemento fondamentale della crescita e della vita degli alunni.

In particolare si ritiene opportuno mettere in evidenza quanto segue:

Articolo 3 – Valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado

comma 6: *La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Da tale votazione complessiva è escluso l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all'educazione fisica, ai sensi dell'art. 304 del medesimo Testo unico.*

- Non si capisce se la dizione "da tale **votazione complessiva**" si riferisca alla **votazione** sul comportamento o alla media **complessiva** dei voti.
- Se riferita alla votazione sul comportamento non si spiega il perché dell'esclusione dell'E.F. dal processo valutativo visto che la valutazione in tale disciplina coinvolge tutti gli studenti della classe compresi gli esonerati dalle esercitazioni pratiche.
A questo riguardo il COSME con nota del 10 novembre 2008 si è così espresso: *"Per quanto riguarda l'EF si fa presente che attualmente il giudizio attribuito tiene conto della doppia dimensione teoria e pratica (EF per classe e non per squadre); si può essere esonerati dalla parte pratica; **si ritiene illegittima l'esclusione degli insegnanti di educazione fisica dalla votazione sul comportamento** (un alunno potrebbe essere esonerato solo per una parte)".*
- All'art. 4 comma 2 del medesimo schema di regolamento troviamo che: *"Per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo, gli alunni devono avere conseguito la votazione di almeno sei decimi sia nel comportamento che in ciascuna disciplina di studio"*.
Visto che l'ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi si ottiene dal conseguimento del 6 in ciascuna delle discipline (compreso educazione fisica) e non sulla base della media complessiva dei voti il riferimento all'art. 304 del testo unico (in cui si parla di **media dei voti**) risulta in contraddizione e fuori luogo
- All'art. 3 comma 10 dello schema di regolamento in parola troviamo: *"i docenti di **sostegno**, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno, come confermato dalla sentenza*

n. 1204 del 28 febbraio 2002 del Consiglio di Stato, sezione IV.” Forse i docenti di E.F. hanno minore titolarità sulla classe?

Articolo 6 – Valutazione degli alunni della scuola secondaria di II grado

comma 6. *Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline di insegnamento, alla determinazione dei crediti scolastici di cui alla tabella A dell'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni, alla abbreviazione di un anno per merito di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 11 gennaio 2007, n. 1 e ad ogni altra situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Da tale votazione complessiva è escluso l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all'educazione fisica, ai sensi dell'art. 304 del medesimo Testo unico.*

- Anche in questo caso non si capisce se la dizione “da tale **votazione complessiva**” si riferisca alla **votazione** sul comportamento o alla media **complessiva** dei voti.
- Per quanto riguarda la “media dei voti” è vero che il riferimento all'art. 304 del testo unico è pertinente ma è altrettanto vero che la Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (“Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”) e subito dopo la risposta a quesiti del 25 novembre 1998 prot. 285/A1 hanno sancito, di fatto, la presenza del voto di educazione fisica nel calcolo della media ai fini della determinazione del credito. Nella medesima comunicazione si è precisato che la disciplina può essere oggetto di terza prova e di colloquio pluridisciplinare e che i docenti di E.F. possono far parte di commissioni d'esame sia come presidenti sia come commissari.
In tale contesto si fa notare che la normativa successiva (*legge 1/2007 e il DM 42/2007*) non ha cambiato di fatto la situazione e che il Regolamento dell'esame di Stato del II ciclo (DPR - 23 luglio 1998, n. 323) è tuttora in vigore (con le modifiche apportate alla tabella di assegnazione dei punteggi).
- Per quanto messo in evidenza sopra si fa notare che l'applicazione dell'art. 304 del testo unico potrebbe portare a contenziosi da parte degli studenti di quarta e di quinta che negli anni precedenti hanno avuto il credito scolastico calcolato comprendendo anche il voto di educazione fisica.

Per le osservazioni e gli elementi sopra esposti si chiede che vengano modificati sostanzialmente il comma 6 dell'art. 3 e il comma 6 dell'art. 6 dello Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni al fine di riconoscere all'insegnamento dell'Educazione fisica lo stesso ruolo e la stessa dignità riconosciuta alle altre discipline.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Materia</i>	<i>Istituto</i>	<i>Firma</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Materia</i>	<i>Istituto</i>	<i>Firma</i>

6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			

39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			